

REGOLAMENTO (CECA, CE, EURATOM) N. 1785/97 DEL CONSIGLIO**dell'11 settembre 1997****che stabilisce i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1997
alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei
paesi terzi**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CE) n. 2485/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, primo comma, dell'allegato X,

vista la proposta della Commissione,

considerando che occorre tener conto dell'evoluzione del costo della vita nei paesi non appartenenti alla Comunità e stabilire di conseguenza, con efficacia dal 1° gennaio 1997, i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni nella moneta del paese in cui prestano servizio ai funzionari in servizio nei paesi terzi;

considerando che, in base all'allegato X dello statuto, il Consiglio stabilisce semestralmente i coefficienti correttivi, e che esso dovrà di conseguenza stabilire i nuovi coefficienti correttivi per i prossimi semestri;

considerando che i coefficienti correttivi riguardanti il periodo a decorrere dal 1° gennaio 1997, i cui pagamenti sono stati effettuati sulla base di un regolamento precedente, potrebbero comportare adeguamenti retroattivi (positivi o negativi) delle retribuzioni;

considerando che occorre prevedere il versamento di arretrati nel caso di un aumento dovuto a tali coefficienti correttivi;

considerando che occorre prevedere il recupero delle somme pagate in eccesso nel caso di una diminuzione

dovuta a tali coefficienti correttivi per il periodo compreso fra il 1° gennaio 1997 e la data della decisione del Consiglio che stabilisce i coefficienti correttivi con effetto al 1° gennaio 1997;

considerando tuttavia che, per ragioni di simmetria rispetto ai coefficienti correttivi applicabili all'interno della Comunità alle retribuzioni ed alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, occorre prevedere che l'eventuale ricupero potrà interessare solo il periodo massimo di sei mesi precedente alla decisione di fissazione, e che i suoi effetti potranno essere ripartiti solo sul periodo massimo di dodici mesi successivi a decorrere dalla data di tale decisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con efficacia dal 1° gennaio 1997, i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni pagate nella moneta del paese sede di servizio dei funzionari delle Comunità europee che prestano servizio in paesi terzi sono stabiliti come indicato in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per il mese che precede la data di cui al primo comma.

Articolo 2

A norma dell'articolo 13, primo comma dell'allegato X dello statuto, il Consiglio stabilisce, semestralmente, i coefficienti correttivi. Esso stabilirà di conseguenza i nuovi coefficienti correttivi con effetto al 1° luglio 1997.

Le istituzioni procederanno ai pagamenti retroattivi nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai coefficienti correttivi.

⁽¹⁾ GU L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 338 del 28. 12. 1996, pag. 1.